

Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,

visti gli articoli 1 capoverso 2, 10 capoverso 2 e 11 capoverso 4 dell'ordinanza del **xx**¹ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (ordinanza),

ordina:

Art. 1 Imprese industriali

Sono considerate imprese industriali ai sensi dell'ordinanza le imprese che, indipendentemente dal fatto che abbiano sede in Svizzera o all'estero, svolgono una delle seguenti attività economiche:

- a. attività manifatturiere secondo la sezione C della Nomenclatura generale delle attività economiche dell'Ufficio federale di statistica (UST) del 2008²;
- b. programmazione, consulenza informatica e attività connesse secondo la sezione J divisione 62 della Nomenclatura generale delle attività economiche dell'UST del 2008.

Art. 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive

Le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive ai sensi della presente ordinanza sono imprese industriali che realizzano progetti al di fuori delle attività economiche di cui all'articolo 1.

Art. 3 Progetto

Il progetto consiste nella costituzione o nel riorientamento di un'unità giuridica o di uno stabilimento d'impresa.

Art. 4 Riorientamento

Si ha un riorientamento dei posti di lavoro in caso di cambiamento essenziale dell'attività aziendale. Il cambiamento è essenziale quando:

- a. comporta un avanzamento tecnologico o una forte propulsione innovativa, e
- b. implica investimenti rilevanti rispetto alle dimensioni dell'impresa.

Art. 5 Posti di tirocinio e personale a prestito

¹ I posti di tirocinio vengono conteggiati come posti di lavoro.

² Non sono conteggiati come posti di lavoro i posti occupati da personale di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991³ sul collocamento.

Art. 6 Importanza per l'economia regionale

¹ Il progetto riveste importanza per l'economia regionale se soddisfa almeno quattro dei criteri specificati all'articolo 8 capoverso 1 lettere a-h dell'ordinanza.

² Il Cantone è tenuto a indicare i quattro criteri determinanti nella sua proposta.

Art. 7 Inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione

¹ L'agevolazione fiscale comincia il giorno in cui la nuova impresa costituita o il nuovo stabilimento d'impresa costituito è assoggettabile all'imposta secondo l'articolo 54 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta (LIFD). Qualora l'assoggettamento non abbia ancora avuto inizio, l'agevolazione fiscale comincia al più tardi il 31 dicembre dell'anno civile in cui la proposta di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza è stata presentata alla SECO.

² Per i progetti di imprese esistenti l'agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari secondo le norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero⁵.

³ Se fino al momento della presentazione della proposta il progetto di un'impresa esistente non ha generato alcuna cifra d'affari, l'agevolazione fiscale comincia al più tardi il 31 dicembre dell'anno civile in cui la proposta di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza è stata presentata alla SECO.

⁴ L'inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non deve necessariamente coincidere con quello dell'agevolazione fiscale concessa dal Cantone.

RS

¹ RS 901.022

² www.noga.bfs.admin.ch

³ RS 823.111

⁴ RS 642.11

⁵ RS 220

Art. 8 Eccezioni

¹ In casi eccezionali, in particolare nel caso di misure edilizie, l'inizio dell'agevolazione fiscale può essere posticipato di cinque anni civili al massimo, in deroga all'articolo 7 capoversi 1 e 3.

² L'anno civile in cui la proposta di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza è stata presentata alla SECO non è incluso nel periodo di cinque anni di cui al capoverso 1.

³ La proposta del Cantone relativa all'inizio posticipato di cui al capoverso 1 contiene una motivazione e uno scadenario dettagliato.

⁴ L'agevolazione fiscale comincia sempre il 1° gennaio.

Art. 9 Importo massimo

¹ L'importo massimo dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 11 capoverso 4 dell'ordinanza è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

- a. PL_{nuovi} : numero di posti di lavoro che si prevede di creare con il progetto;
- b. $PL_{\text{mantenuti}}$: numero di posti di lavoro che si prevede di mantenere e di riorientare conformemente all'articolo 4 con il progetto;
- c. I_{nuovo} : importo per ogni nuovo posto di lavoro da creare;
- d. $I_{\text{mantenuto}}$: importo per ogni posto di lavoro da mantenere e da riorientare conformemente all'articolo 4;
- e. N : durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione in numero di anni civili.

² Il DEFR calcola l'importo massimo dell'agevolazione fiscale concesso per l'intera durata della stessa in base alla formula seguente:
[Segnaposto formula]

³ I_{nuovo} è pari a [xx franchi], $I_{\text{mantenuto}}$ [yy franchi].

⁴ Il DEFR verifica la formula e i valori determinanti almeno ogni due legislature.

Art. 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PL_{nuovi})

¹ Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato almeno il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL_{nuovi} corrisponde al numero complessivo di tali posti di lavoro indicato nel piano aziendale.

² Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato meno del 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL_{nuovi} corrisponde al numero di posti di lavoro creati nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale moltiplicato per il fattore 2.

³ Se l'agevolazione fiscale è concessa per un numero di anni dispari, il termine per l'adempimento è prolungato di sei mesi.

⁴ Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive la condizione di cui all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza è da soddisfare entro la metà del periodo di agevolazione fiscale.

Art. 11 Imputazione del debito fiscale all'agevolazione fiscale

¹ L'imposta federale diretta dovuta dall'impresa è imputata dall'autorità cantonale cui compete la tassazione all'importo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione fino a esaurimento dell'intero importo, ma non oltre la durata dell'agevolazione fiscale.

² All'importo dell'agevolazione fiscale possono essere imputate soltanto le imposte legate al progetto.

³ Il Cantone assicura il controllo del conteggio relativo a ogni periodo fiscale dell'agevolazione.

Art. 12 Presentazione della proposta da parte del Cantone

I Cantoni presentano la loro proposta utilizzando il modulo prescritto dalla SECO.

Art. 13 Termine di trattazione

La proposta del Cantone è trattata presso la SECO entro tre mesi dalla presentazione della proposta completa. Se non è possibile rispettare tale scadenza, la SECO informa il Cantone sul seguito della procedura.

Art. 14 Rapporto annuale

¹ Il Cantone trasmette i dati di cui all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza utilizzando il modulo prescritto dalla SECO per il rapporto annuale (rapporto annuale).

² Il rapporto annuale è sottoscritto:

- a. dall'impresa, a conferma dell'esattezza delle informazioni fornite;
- b. dal Cantone, a conferma dell'avvenuta verifica dell'esattezza e della plausibilità delle informazioni fornite.

³ In mancanza di una firma, il rapporto annuale è considerato incompleto e non presentato.

⁴ Anziché apporre la firma sul rapporto annuale, l'impresa può firmare un rapporto distinto contenente le informazioni da fornire nel rapporto annuale.

⁵ La conferma dell'ufficio di revisione di cui all'articolo 17 dell'ordinanza è da allegare al rapporto annuale. L'ufficio di revisione può firmare il rapporto annuale anziché allegare una conferma firmata distinta.

Art. 15 Prosecuzione dell'agevolazione fiscale

¹ La SECO verifica il rispetto delle condizioni e degli oneri per la prosecuzione dell'agevolazione fiscale, in particolare sulla base del rapporto annuale.

² Se lo ritiene necessario ai fini di tale verifica, la SECO può richiedere ulteriori indicazioni e documenti, in particolare una copia dei contratti di lavoro.

³ Allo scadere della metà del periodo di agevolazione fiscale, informa per iscritto sulla prosecuzione o meno dell'agevolazione fiscale e fissa un termine per la presa di posizione da parte dell'impresa.

⁴ Dopo aver ricevuto tale informazione, l'impresa può chiedere una decisione impugnabile del DEFR alla SECO entro il termine di cui al capoverso 3.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca:

Johann Schneider-Ammann